



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 578 TFT 39

### DEL 04 GIUGNO 2015

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 04 giugno 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento 611/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Catania C5 (matr. 740677)

Sig. Vittoria Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.995 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 390,00 a carico della società A.P.D. Catania C5 (matr. 740677);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Vittoria Alessandro;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bella Gaetano, Di Blasi Giovanni, Pellegrino Dario, Pellegrino Michele, Rapisarda Giuseppe, Sciuto Giuseppe, (tesserati A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti);

Bruno Alessio, Pappalardo Damiano, Sgroi Carmelo, (tesserati A.S.D. Futsal Viagrande e A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti);

Bosco Daniele (tesserato A.S.D. Mascalucia C5 e A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti);

Demelio Giuseppe (tesserato A.S.D. Futsal Mascalucia e A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti);

Riccobene Antonio (tesserato A.S.D. Meta C5 e A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti);

Rigano Sergio (tesserato Sicily Gim e A.P.D. Catania C5 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 612/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Palermo Futsal Eightynin (matr. 82322)

Sig.ra Buonocore Floriana (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.996 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 390,00 a carico della società A.S. Palermo Futsal Eightynin (matr. 82322);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Buonocore Floriana;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Cuttitta Paolo, Lipari Gabriele, Tranchina Giuseppe, Azzarello Settimo, Cali' Alessio, Cavaliere Giorgio, Corso Nicola, Di Piazza Fabrizio, Gottuso Giovannibattista, Lo Verde Massimo, Pennacchio Vittorio, Fascianella Patrizio, (tesserati A.S. Palermo Futsal Eightynin all'epoca dei fatti);

Gentile Antonio (tesserato P.G.S. Villaurea A.S.D. e A.S. Palermo Futsal Eightynin all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 613/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Palagonia (matr. 740560)

Sig. Calanducci Fabio Franco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.997 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della Società A.S.D. Atletico Palagonia (matr. 740560);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calanducci Fabio Franco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Calcagno Vincenzo Francesco, Cantaro Manuel, Mandra Giovanni, (tesserati A.S.D. Atletico Palagonia all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 614/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Canicatti 1928 (matr. 935177 – cessate tutte le attività dal 12/11/2014)

Sig. Foti Basilio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.998 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa giustificando con le precarie condizioni economiche della società il mancato accertamento della idoneità all'attività sportiva agonistica dei propri tesserati .

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Canicattì 1928 (matr. 935177) ha cessate tutte le attività sin dal 12/11/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Foti Basilio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Foti Salvatore, Liuzzi Calogero, Lo Porto Gabriele, Monaco Riccardo, (tesserati A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti);

Alaimo Alberto, Destro Gaspare, (tesserati A.S.D. Grotte e A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti);

Facciponte Antonio, La Magra Andrea, Piraneo Francesco, Provenzani Alex, Suvac Vasile Valentino, (tesserati A.S.D. Canicattì e A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 615/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Ficarazzi C5 (matr. 910708)

Sig. La Targia Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.999 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copia della certificazione medica (acquisita agli atti) relativa ai calciatori Campanella Andrea, Leto Filippo, Martorana Onofrio, Magliocco Giuseppe Pio, Garbo Danilo, nulla producendo a difesa degli altri tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva tuttavia che i certificati medici trasmessi hanno tutti data di emissione 22/04/2014 e pertanto non sono esimenti riferendosi il deferimento alla s.s. 2013-2014.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento del calciatore loco Simone e applica:

l'ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Ficarazzi C5 (matr. 910708);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Targia Francesco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Alfonzo Antonio, Campanella Andrea, Serauto Gianmarco, (tesserati A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

Aruta LuigiLeto Filippo, (tesserati A.S.D. Wisser Club e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

Crivello Fabio, Martorana Onofrio, (tesserati S.S.D. Bagheria Calcio SRL e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

D'Angelo Giovanni (tesserato A.S.D. Juventus Club Scirea e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

Fricano Onofrio, Gagliano Giandomenico, Losianno Daniele, Magliocco Giuseppe, (tesserati A.S.D. Sant'Isidoro e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

Garbo Danilo, La Targia Francesco, (tesserati A.S.D. Sporting Club P5 e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti);

Riesi Francesco Paolo (tesserato Pol. Real Cefalù A.S.D. e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04 giugno 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**